



COMUNE di FROSINONE

Sindaco

Ordinanza

Numero
ORD / 31 / 2019

Data
29-01-2019

Oggetto: Adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Limitazione al traffico di veicoli alimentati a gasolio fino ad euro 3 fino al 31 marzo 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al burl n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- il piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e specificatamente per il Comune di Frosinone, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- con deliberazione G.C. n. 495 del 27-10-2010 il Comune di Frosinone ha recepito il Piano Regionale;
- con deliberazione G.C. n. 453/2015 e n.453/2016, questa Amministrazione ha approvato la revisione della delimitazione dell'area urbana già individuata con la citata D.G.C. n. 495/2010, stabilendo la nuova demarcazione della zona oggetto dei provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nell'ambito dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria;
- la deliberazione C.C. n. 56 del 20-10-2010 di approvazione definitiva del P.G.T.U., ha previsto, tra l'altro, l'istituzione delle zone a traffico limitato;

Considerato che:

- la Regione Lazio, con deliberazione n. 459 del 02/08/2018, ha approvato lo schema di accordo di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- con l'articolo 2 dell'accordo di programma la Regione Lazio, si impegna, tra l'altro, a prevedere, nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, limitazioni della circolazione ad alcune categorie di veicoli diesel;

Considerato che:

- le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
- l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;

Ravvisata l'ulteriore necessità, oltre agli interventi programmatici di limitazione del traffico, le misure per la riduzione delle temperature degli edifici ed i controlli sugli impianti termici, di cui alla deliberazione DGC n. 512 del 07/11/2018 e disposti con le Ordinanze Sindacali n.509 del 09/11/2018 e n. 575 del 27/12/2018, di disporre per quanto previsto all'art. 2 del citato accordo di programma tra Regione Lazio e Ministero dell'Ambiente, a partire da gennaio 2019, misure di limitazione al traffico per i veicoli fino ad euro 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, così come previsto nel citato accordo di programma e fino al 31 marzo 2019;

Vista la deliberazione G.C. n. 512 del 07-11-2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha individuato gli interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare da adottare dal mese di novembre 2018 a marzo 2019;

Vista l'ordinanza sindacale n. 573 del 02-11-2016, tutt'ora in vigore con la quale è stato disposto, all'interno della più volte richiamata ztl, dal lunedì al venerdì nell'orario 0-24, il divieto di circolazione dei veicoli di vecchia generazione;

Ritenuta la necessità di adottare le ulteriori misure contingibili ed urgenti sopra indicate al fine di tutelare la salute pubblica;

Tenuto conto delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Rilevato che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 453/2015 e G.C. n. 453/2016 è quello circoscritto dalle seguenti strade indicate nella planimetria allegata al presente atto:

a) da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone

(da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;

b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);

c) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

Ritenuto, inoltre, che sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico, ovvero:

Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);

Visto l'art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999;

Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261

Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10-12-2009;

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18-08-2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30-04-1992, "Nuovo codice della strada", per quanto attiene alla tutela della mobilità pedonale e ciclabile;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa e con decorrenza dal giorno successivo al presente atto, da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30 nella zona a traffico limitato interna al perimetro circoscritto dalle seguenti strade:

a) da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;

b) limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);

c)) limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

Su tali strade la circolazione non è assoggettata a restrizioni ed è comunque consentito l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico:

Piazza Salvo D'Acquisto – Piazza falcone e Borsellino (piazzale antistante la villa comunale) – Piazza Martiri delle Foibe (parcheggio Questura in via vado del tufo);

-la limitazione della circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3".

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

a) *i veicoli adibiti a pubblici servizi;*

b) *i veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;*

c) *i veicoli elettrici e a propulsione ibrida;*

Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta; per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

RAMMENTA

Quanto già previsto dall'ordinanza sindacale n. 573 del 02-11-2016, tutt'ora in vigore con la quale è stato disposto, all'interno della più volte richiamata ztl, dal lunedì al venerdì nell'orario 0-24, il divieto di circolazione dei veicoli di vecchia generazione, l'ordinanza sindacale n. 509 del 09/11/2018 riguardante gli

interventi programmatici anno 2018/2019 quali tra gli altri le domeniche ecologiche e la circolazione a targhe alterne, l'ordinanza sindacale n. 575 del 27/12/2018 per il divieto fino al 30 aprile 2019 di accensione di fuochi all'aperto;

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgvo n. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Il Comando della Polizia Locale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

Il Sindaco
Avv. Nicola Ottaviani

Utente: MASI ALESSIA

Rif. : **SOR - 1 - 2019 / S** - 29-01-2019